

Regolamento per l'applicazione del canone per l'uso e l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.o.s.a.p.).

Approvato con delibera commissariale, assunta con i poteri del Consiglio, n. 9 del 28 novembre 2013, pubblicata all'albo on-line col numero 2743/2013



Provincia Regionale di Trapani

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni/nulla-osta	pag. 2/3
Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione di autorizzazione e nulla-osta	pag. 3
Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo	pag. 4
Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo	pag. 4
Art. 6 Rilascio della concessione/autorizzazione/nulla-osta	pag. 4/5
Art. 7 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione	pag. 5
Art. 8 Principali obblighi del concessionario	pag. 5
Art. 9 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia/Proroga	pag. 5
Art. 10 Decadenza dalla concessione/autorizzazione/nulla-osta	pag. 6
Art. 11 Subentro nella concessione/autorizzazione/nulla-osta	pag. 6
Art. 12 Rinnovo della concessione/autorizzazione/nulla-osta	pag. 6
Art. 13 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni/nulla-osta	pag. 6
Art. 14 Occupazioni d'urgenza	pag. 7
Art. 15 Occupazioni abusive	pag. 7

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 16 Oggetto del canone	pag. 7/8
Art. 17 Soggetti tenuti al pagamento del canone	pag. 8
Art. 18 Durata delle occupazioni	pag. 8
Art. 19 Suddivisione del territorio comunale	pag. 8/12
Art. 20 Canone di concessione e criteri per la determinazione della tariffa di base del canone	pag. 12
Art. 21 Aggiornamento tariffe	pag. 12
Art. 22 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.	pag. 12/14
Art. 23 Modalità e termini per il pagamento del canone	pag. 14
Art. 24 Occupazioni abusive e sanzioni	pag. 14/15
Art. 25 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi	pag. 15
Art. 26 Funzionario responsabile	pag. 15
Art. 27 Disciplina transitoria	pag. 15/16
Art. 28 Entrata in vigore del presente regolamento	pag. 16



Provincia Regionale di Trapani

PARTE I PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dell'art.31 della L.448/98 stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**canone ricognitorio**), che consegue correlativamente ad una riduzione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

A norma degli artt. 23 e 27 del D. Lgs. 285/92 (codice della strada) è istituito il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze avuto riguardo al valore economico o vantaggio che l'utenza ne ricava (**canone non ricognitorio**).

I due canoni previsti dalla norma non sono cumulabili

Inoltre, a norma dell'art. 23 del suddetto codice e del collegato art. 53 comma 7 del relativo regolamento di attuazione è istituito il corrispettivo dovuto per il rilascio di autorizzazioni per la esposizione di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista della viabilità di competenza, anche se fuori dalle aree del patrimonio indisponibile e del demanio, ma comunque visibili consentendo all'utente di prevedere un beneficio economico.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/ autorizzazioni/nulla-osta relative a:

- 1) occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e delle loro pertinenze;
- 2) occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- 3) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi, con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) agevolazioni speciali;

C) criteri di determinazione del canone;

D) modalità e termini per il pagamento del canone;

E) accertamento e sanzioni;

F) disciplina transitoria.

Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni/nulla-osta

Le occupazioni/uso permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette rispettivamente le prime a concessione, le seconde ad autorizzazione.

Senza preventiva autorizzazione, concessione o nulla osta tecnico dell'Amministrazione Provinciale, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, giusta quanto stabilito al titolo II, capo 1° del

Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, modificato con il Decreto legislativo del 10.09.1992, n° 360 e del D.P.R. 16.12.1992, n° 495, modificato con D.P.R. 16.09.1996, n° 610.

Per poter eseguire occupazioni, opere, depositi, lavori, stabilire accessi, diramazioni ecc..., è necessario conseguire uno dei seguenti provvedimenti:

LA CONCESSIONE:

- a) per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possano comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenze della strada. (art. 25 c.s. e artt. 65, 66 e 67 reg.);
- b) per i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura che devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione (art. 25 c.s. e art. 68 reg.);

L'AUTORIZZAZIONE:

- a) per stabilire nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato (art. 22 c.s. e art. 44, 45 e 46 reg.);
- b) per collocare cartelli, insegne, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, ecc. (art. 23 c.s. e artt. da 47 a 55 reg.);
- c) per compiere opere e depositi temporanei sulla carreggiata stradale e sulle fasce di pertinenza stradale (impalcature con ponteggi tipo Dalmine, banchi di vendita, pali e archi per festeggiamenti, macchine adibite a vendita di prodotti in genere ecc. (art. 21 c.s. e artt. da 30 a 43 reg.);
- d) per costruire muri di controripa e di sostegno o a difesa delle proprietà private;
- e) per eseguire recinzioni delle proprietà con paletti e rete metallica o con muretti e ringhiera di qualsiasi genere, fuori dalle zone urbane determinate e definite con i P.R.G. vigenti dei Comuni;
- f) per autorizzare trasporti eccezionali in genere e transiti con mezzi ad uso speciale, mezzi d'opera, macchine operatrici, macchine agricole, ecc. (art. 10 c.s. e artt. da 9 a 20 Reg.);

IL NULLA-OSTA TECNICO:

- a) per la realizzazione di tutte le opere sopra indicate allorché le stesse ricadano lungo tratti di strade che attraversano i centri con popolazione inferiore a diecimila abitanti, individuati ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada.

I relativi provvedimenti di concessione e autorizzazioni invece, sono di competenza del Comune (art. 26, comma 3 c.s.). I provvedimenti amministrativi sopra specificati sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dai suoi allegati, nonché da tutte le altre leggi vigenti in materia.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione/autorizzazione/nulla-osta

Il rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla-osta, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento tecnico - amministrativo in tutte le sue fasi.

Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni di suolo pubblico durante l'esecuzione dei lavori connessi con l'istallazione nel sottosuolo di impianti che comportano occupazione permanente per la quale sia già stato rilasciato il relativo provvedimento. Per tali occupazioni temporanee il documento di quietanza per il versamento del canone di occupazione permanente assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione è disciplinato dal vigente regolamento dei procedimenti amministrativi di cui al CAPO III. La domanda va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, secondo la modulistica fruibile sul sito della Provincia.

Il soggetto legittimato a presentare istanza, ovvero il richiedente nel caso di occupazione con passi carrabili, attraversamenti per allacci e simili dovrà essere il proprietario del fondo limitrofo alla strada, su cui insiste l'opera, o chi ne abbia legittima rappresentanza o delega, purchè in possesso di idonea delega attestante tale trasferimento di potestà, o chi ne abbia diritto comprovato, nonchè chi abbia in affitto l'immobile, dietro presentazione del contratto di locazione. In quest'ultimo caso la durata dell'occupazione non può superare la data di scadenza del contratto di locazione stesso con l'obbligo del ripristino alla scadenza ovvero del rinnovo, ove tale contratto venga prorogato. Nel caso di occupazioni diverse delle precedenti, effettuate con impianti, opere, o strutture da collocare nel suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico il richiedente potrà essere, oltre all'ente proprietario degli impianti ecc, anche la ditta concessionaria per l'esecuzione delle opere, purchè in possesso di apposito contratto di appalto da cui si rilevi l'affidamento degli oneri spettanti all'ente appaltante.

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

Per la particolare complessità del procedimento amministrativo, il termine entro il quale lo stesso deve concludersi, così come previsto all'art.13 del vigente regolamento sul procedimento amministrativo, è di giorni 120 dalla data di presentazione della domanda.

Art. 6

Rilascio della concessione/autorizzazione/nulla-osta

Il provvedimento di concessione/autorizzazione/nullaosta è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo;
- spese di sopralluogo e di istruttoria pari a € **51,65** (Art.405, comma 1, del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii);
- diritti per ottenere il rilascio di concessioni, autorizzazioni pari a € **25,00** (Art. 405, comma 2, del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii);
- deposito cauzionale eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, avente **una durata di anni due**, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, come da accertamento di verifica della regolare esecuzione

dell'occupazione e dell'inesistenza di danni e comunque non prima di sei mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

Qualora l'utente al quale vengono avanzate le richieste per i suddetti versamenti non vi provvede entro il termine di giorni 15 dalla ricezione della raccomandata, la domanda di concessione si intenderà decaduta.

Art. 7

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione non superiore ai 29 anni e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 8

Principali obblighi del concessionario

E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo degli spazi dati in uso particolare.

E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione o dismissione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché, di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Il concessionario è obbligato a dismettere, a spostare in altra sede o a riparare eventuali danni, a propria cura e spese, a seguito di interventi eseguiti o da eseguire da parte dell'Amministrazione, ovvero per esigenze della viabilità.

Art. 9

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia/Proroga.

L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

L'Amministrazione può concedere la proroga dei termini di esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere a condizione che l'utente motivi adeguatamente tale richiesta ed indichi i tempi della dilazione che, comunque, fatti salvi i provvedimenti relativi ai servizi di pubblica utilità, non possono superare i giorni 180 (centottanta), pena la revoca del provvedimento.

Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri di cui al superiore art. 6, corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 6, comma 2.

Art. 10

Decadenza dalla concessione/autorizzazione/nulla-osta

La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 11

Subentro nella concessione/autorizzazione/nulla-osta

Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 90 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, e della documentazione di cui allo stesso art.4 comma 3, tranne che tale documentazione non sia già in possesso dell'ufficio. In tal caso il subentrante, per tale esonero, dovrà produrre atto notorio in cui dichiarare di non aver eseguito alcuna modifica, integrandolo con opportuna documentazione fotografica dei luoghi.

Il precedente titolare è obbligato a comunicare l'avvenuto trasferimento della predetta attività relativa alla concessione, entro il termine di 90 giorni dal trasferimento, pena il pagamento in solido del canone con il subentrante, qualora quest'ultimo non provveda a regolarizzare la sua posizione.

Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 12

Rinnovo della concessione/autorizzazione/nulla-osta

Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa e qualora intenda mantenere l'occupazione, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 4 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, di 5 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee superiori a 15 giorni e di 1 giorno se trattasi di occupazioni temporanee inferiori a 15 giorni.

Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazioni/nulla-osta che si intende rinnovare. La documentazione tecnica di cui all'art. 4 va allegata alla domanda, ove l'ufficio non fosse già in possesso della stessa; in quest'ultimo caso l'utente dovrà produrre atto notorio in cui dichiarare di non aver eseguito alcuna modifica, integrandolo con opportuna documentazione fotografica dei luoghi.

Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. Il rilascio del provvedimento è subordinato al versamento delle spese di sopralluogo e di istruttoria pari a € 30,99, dei diritti per ottenere il rinnovo di concessioni, autorizzazioni pari a € **25,00** (Art. 405, comma 2, del D.P.R. 495/92 e ss. mm. ii) ed all'apposizione della marca da bollo.

Art. 13

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni/nulla-osta

Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché, le loro eventuali variazioni.

Art. 14
Occupazioni d'urgenza

In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché, ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 24 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 15
Occupazioni abusive

Le occupazioni effettuate in assenza di concessione/autorizzazione, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24, sono sanabili qualora risultino conformi alla disciplina del D.Lgs.285/92 ed alle prescrizioni tecniche del relativo regolamento di attuazione. A tal fine, l'utente, dovrà produrre istanza secondo le modalità. previste agli artt. 4 e 6.

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE
DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE/NULLA-OSTA

Art. 16
Oggetto del canone

Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione/nulla-osta, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione, compresi i tratti di strade all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, anche se appartenenti a comuni con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.

Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, e l'esposizione di impianti pubblicitari.

Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè, per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le regioni, le province, i comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive.
- b) con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere.
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.

- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore alle 8 ore.
- f) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine dei lavori previsti nella concessione medesima.
- g) le occupazioni effettuate con attività dello spettacolo viaggiante.

Art. 17

Soggetti tenuti al pagamento del canone

E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla-osta e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione/nulla-osta, spetta unicamente al soggetto che mantiene in essere l'occupazione, indipendentemente dai soggetti che, in nome e per conto del precedente, abbiano realizzato, con propri mezzi d'opera, il manufatto che effettua occupazione.

Art. 18

Durata delle occupazioni

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

Art. 19

Suddivisione del territorio comunale

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione/nulla-osta è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, le strade provinciali sono suddivise in 4 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA I

Strade costiere e turistiche

S.P.n.3	Ericina - versante Sud
S.R	Immacolatella - Erice - versante Est
S.P.n. 16	Bivio -Lentina s. Vito lo Capo
S.P.n.18	Bonagia verso Custonaci
S.P.n.20	Trapani - Bonagia – Valderice
S. ex ASI	Viabilità Principale di Custonaci
S.P.n.21	Trapani - Ragattisi -Marsala
S.P.n.31	Trapani - Martogna - Erice
S.P.n.38	Mazara del Vallo - Granitola
S.P.n.39	Di Favignana
S.P.n.47	Alcamo - Stazione di Castellammare del Golfo

S.P.n.51	Campobello di Mazara - Granitola e diramazione Tre Fontane
S.P.n.54	Perimetrale dell'isola di Pantelleria
S.P.n.55	Alcamo - Alcamo Marina
S.P.n.61	Accesso Ossario di Pianto Romano
S.P.n.63	S. Vito lo Capo - Scopello
S.P.n.83	Circonvallazione di Trapani
S.P.n.84	Litoranea di Marsala
	Strada di accesso alle Cave di Cusa
	Strada di accesso al tempio di Segesta
S.B.	Dalla SS. 187 alla S.C. Fraginesi - Baglio Foderà
S.B.	Strada Ghirlanda - Pantelleria
S.B.	Strada Rakale - Pantelleria

**ELENCO DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
CATEGORIA II
Strade di collegamento di centri abitati**

S.P.n.4	Partanna - Braccio S. Nicolò
S.P.n.8	Di Serie n.20 di C/vetrano
S.P.n.25	Mazara - Castelvetro
S.P.n.29	Trapani - Salemi
S.P.n.34	Valderice - Chiesa Nuova - Viale - Napola
S.P.n.50	Mazara - Salemi
S.P.n.56	C/bello di Mazara verso Menfi
S.P.n.81	Di Bresciana
S.P.n.52	Milo - Viale - Ponte Menta - B. Palizzolo
S.P.n.26	Partanna - Befarella - Salaparuta

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
CATEGORIA III**

Altre strade provinciali

S.P.n.1	Di Ragattisi
S.P.n.2	Di C/mare - Ponte Bagni
S.P.n.5	Gibellina - Salaparuta - Poggioreale
S.P.n.6	San Giuseppe dei Mortilli
S.P.n.7	Del Sapone
S.P.n.9	Di Serie 182 Macchia - Sella - Bonfalcone
S.P.n.10	Di Camporeale
S.P.n.11	Del Fegotto
S.P.n.12	Del Busecchio
S.P.n.13	Di Zangara
S.P.n.14	Calatafimi - Castelluzzo - Santa Ninfa
S.P.n.15	Vita - Rossignolo
S.P.n.17	Partanna - Belice verso Menfi
S.P.n.19	Salaparuta - S. Margherita Belice
S.P.n.22	Bivio - Badia - Canalotti
S.P.n.23	Ponte Bagni frazione di Inici
S.P.n.24	Misilla - Paolini - Mandre Rosse
S.P.n.27	Poggioreale - Belice
S.P.n.28	Ciardazzi - Fortuna
S.P.n.30	Santa Ninfa verso C/vetrano "Buturro"

S.P.n.32	Allacc. Salaparuta Belice con la Poggioreale Belice
S.P.n.33	Del Fiumefreddo
S.P.n.35	Ballotta - Fulgatore - Bosco Scorace
S.P.n.36	Chieanuova - Tangi - Ballata
S.P.n.37	Salinella - La Pietra
S.P.n.40	Allacc./to della SS. 188 alla prov.le Marsala - Favara - Ciavolo
S.P.n.41	Allacc./to prov.le Salinella La Pietra - Rossignolo
S.P.n.42	Allacc./to prov.le Mazara - Salemi con la prov.le Mazara - C/vetrano
S.P.n.43	Marcanza - Cuddia
S.P.n.44	Vita - Domingo- Bruca - Celso - Inici
S.P.n.45	Allacc./to prov.le di Castelvetrano con la prov.le Trapani - Salemi
S.P.n.46	Vita - prov.le Trapani - Salemi
S.P.n.48	Ballotta - Ballottella - Marcanza
S.P.n.49	Di Passofondo
S.P.n.53	Strasatti - S. Padre - Ciavolo - Mola - Biesina
S.P.n.57	Buseto P. - Bruca - Pocerobba - Segesta
S.P.n.58	Allacc./to della SS. 115 per Brogo Xitta alla Trapani - Salemi
S.P.n.59	Del Belice destro
S.P.n.60	Del Belice sinistro
S.P.n.62	Marsala - Favara - Ciavolo - Chelbi - Casale - Judeo
S.P.n.64	Quattrovie
S.P.n.65	Di Madonna Bona
S.P.n.66	Di Gorghetti Tondi
S.P.n.67	Di Giuffro
S.P.n.68	Segesta - Ponte Bagni- Inici
S.P.n.69	Sanagia - S. Nicola
S.P.n.70	Di Runza
S.P.n.71	Di Pionica
S.P.n.72	Di Fastaiella
S.P.n.73	Di Seggio
S.P.n.74	Di Baglionovo
S.P.n.75	Di Magione
S.P.n.76	Di Roccolino
S.P.n.78	Di Arcauso
S.P.n.79	Di Mokarta
S.P.n.80	Di Settesoldi
S.P.n.82	Carabidicchia
S.P.	Gillette - S. Nicola 1 ^o tronco
S.P.	Celso - Piano Antalbo 1 ^o tronco
S.P.	Strada consortile "Errante"

**ELENCO DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
CATEGORIA IV
Strade rurali ex trazzere di bonifica, locali ex montane**

EX STRADE REGIONALI EX TRAZZERE

- Trapani - Mazara del Vallo
- Salemi - Santa Ninfa
- Napola - Jola - Tangi
- Mazara - Ponte S. Lorenzo - Xitta

- Bigottia 1° e 2° tronco
- Biggini - Torre di Maggio
- Amburgio - Morfino - Rincione - Coda di Volpe
- Bivio Quaranta Salme - Bivio Bosco - S. Anna detta del Ferricino
- Marracco - Margherita -Gengheria -Sapone
- Fondacazzo - S.Teresa - Roccazzo
- Ponte d'Artale
- Giovenchi 1° e 2° tronco
- Alcamo - Giardinaccio - Rocche cadute - San Nicola
- Napola - Dattilo
- Biggini - Surcia 1° e 2° tronco
- Patti piccolo - Quaranta Salme - Croce di Fratacchia
- Buseto Palizzolo verso Ponte Menta
- Trazzera Bigottia 3° tronco con diramazione Pergola
- Celso - Inici
- Giovenchi 3° tronco
- Occhio di Sole 1° e 2° tronco
- Molinazzo
- Cifaglione di sopra e diramazione Binaia
- Partanna - Biggini - Airone

STRADE RURALI

- Strada di Calatubo (tratto in provincia di Trapani)
- Via Carrubazza
- Via Acquesorbe - Ragogia
- Strada Pergole - Giancaldaia - Bigottia

EX STRADE CONSORTILI

- S.B. Luziano - Uscibene
- S.B. Tangi - Bombolone - Luziano
- S.B. Maruggi - Montelongo)
- S.B. Affacciatura Pantano - Valle Busecchio
- S.B. Chiesa di Bruca - Abbatello – Inici
- S.B. n.52 Case Piraino - case Sant' Anna
- S.B. Crocevie - Chiesanuova
- S.B. n.21
- Ponte sul Forgia e trazzera del Re
- Ponte e rampe sul Forgia in c/da Battaglia
- S.B. Mendola – Gaggera
- S.B. n.13 Buseto soprano - Trentasalme - Ragoleo
- S.B. n.3 Margherita - C/da Sapone
- S.B. Bordino - Balata
- Strada rurale Busecchio -
- S.B. n.25 Buggirano
- S.B. n.60 Aggiara - Ardignotta
- S.B. n.1 Fontanasalsa - Misilisemi - Portella
- S.B n.26 1ø stralcio Pietretagliate - Bona
- S.B. n.30 S.Agostino - 1ø stralcio
- S.B. n.42 Bigurdo - Stracciabisacce
- S.B. n.67 Falcanera - Zaffarana
- S.B. Crocevie - Giamboi
- S.B. Abbatello - Inici
- S.B. n.66 Nasco - Rinazzello - Monostalla - Roccazzello - Zaffarana

EX COMUNITA' MONTANA ZONA "M" DI ERICE

- Strada agricola Serre - Menta
- Strada agricola Santa Caterina
- Strada agricola Rumena
- Strada agricola Verdesca
- Strada agricola Portaspra
- Strada agricola Trazzera del Re
- Strada agricola Sibà – Bagnasciutto
- Strada di accesso al bacino marmifero di Custonaci km.1+000

Art.20

Canone di concessione e criteri per la determinazione della tariffa di base del canone

I canoni sono graduati a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione/uso o è effettuata l'installazione degli impianti pubblicitari o segnaletici: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in n°4 categorie come da elenco riportato all'art. 19.

Il canone di occupazione/uso si determina in base all'effettiva occupazione/uso espresso in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità inferiore, nel caso in cui i decimali siano inferiori a 5, ovvero all'unità superiore nell'ipotesi di decimali uguali o superiori a 5. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

I canoni relativi agli impianti pubblicitari e segnaletici, indipendentemente dal posizionamento, si determinano sulla base della superficie espositiva con arrotondamento all'unità superiore in caso di misura frazionata.

La tariffa del canone è determinata dunque sulla base dei seguenti elementi:

- classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine d'importanza;
- entità della superficie occupata/usata;
- entità della superficie esposta (per impianti pubblicitari);
- durata dell'occupazione/uso/esposizione;
- tipologia della concessione/autorizzazione;
- valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità delle occupazioni.

Art.21

Aggiornamento tariffe

Le tariffe base potranno essere aggiornate annualmente in misura pari alla rivalutazione accertata dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo di operai ed impiegati relativi al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Art. 22

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Le occupazioni sono permanenti se effettuati con occupazioni/uso di carattere stabile, a seguito di rilascio di un atto di concessione/autorizzazione/nulla-osta aventi durata pari o superiore all'anno, con o senza manufatti o impianti. Il canone dovuto per anni solari ed è commisurato alla superficie effettivamente occupata/usata.

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Anche i semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, e che non comportano alcuna modifica all'area pubblica antistante danno luogo all'applicazione del canone, in termini di canone non ricognitorio. La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione che è una misura convenzionale data dalla dimensione dell'accesso al limite della sede stradale per 1 metro lineare di profondità.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Gli accessi carrabili devono essere individuati con appositi delinea tori, previsti all'art.174 (Figura II-469) del D.P.R. 16/12/1992 n°495 e sue modifiche ed integrazioni, da apporre ai lati dello stesso, a distanza non inferiore a ml. 1,00 dal vicino ciglio bitumato stradale.

La provincia, su richiesta dei soggetti titolari delle concessioni degli accessi carrabili, tenuto conto delle esigenze della viabilità, può autorizzare l'apposizione, sull'area antistante gli accessi medesimi, di apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, la cui installazione e manutenzione, sono a cura e spese dello stesso soggetto titolare della concessione.

Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del soggetto titolare della concessione.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonchè, le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari, secondo le relative tariffe da determinarsi di cui alla tabella B3.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo provinciale, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria di cui alla lettera f) dell'art.63 del D.Lgs. 15/12/1997 n°446 così come modificato dall'art.18 della L. 23/12/1999 n°488, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti alla Provincia non può essere inferiore ad € 516,46 (cinquecentosedici/46). La medesima somma è dovuta per le occupazioni di cui trattasi effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali all'erogazione dei pubblici servizi, vale a dire alle aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l'utente.

Le tariffe di cui alla lettera f) dell'art.63 del sopracitato D.Lgs. n°446/97 sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze, è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia, recante quale causale " Canone annuo per allacci di utenza ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n°446/97 e ss.mm.ii.

Il suddetto canone va compensato con il canone non ricognitorio risultante dall'applicazione della tabella B3.

3) Occupazioni di qualsiasi natura del suolo pubblico.

Le occupazioni del suolo diverse da quelle relative ai passi carrabili tra cui le occupazioni con autovetture, impianti ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, secondo le relative tariffe da determinarsi di cui alla tabella B2.

4) Impianti pubblicitari

Per gli impianti pubblicitari il canone viene determinato in base alla superficie esposta per ciascuna faccia del cartello secondo le tariffe da determinarsi di cui alla tabella D1, oltre agli eventuali oneri derivanti dall'occupazione del suolo pubblico di cui alle voci della tabella B2.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo in genere

Il canone per le occupazioni a carattere temporaneo del sottosuolo e del soprasuolo stradale è determinato per ogni metro lineare o frazione, mediante l'applicazione delle relative tariffe da determinarsi di cui alla tabella B4.

2) Occupazioni del suolo pubblico.

Il canone per le occupazioni a carattere temporaneo del suolo stradale è determinato per ogni metro quadrato o frazione, mediante l'applicazione delle relative tariffe da determinarsi di cui alla tabella B1 e riguarda le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento dei lavori di manutenzione attinenti cavi, condutture ecc.. nel sottosuolo e/o nel soprasuolo, le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, nonché le occupazioni realizzate con autovetture, con impianti ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, fatti salvi gli esoneri di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, o la sua proiezione al suolo, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 23

Modalità e termini per il pagamento del canone

Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla Provincia Regionale di Trapani;

Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

Per il concessionario privato (escluse le aziende erogatrici di pubblici servizi) e per importi superiori a € 1.000,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di Giugno e Dicembre.

In caso di ritardo nel pagamento del canone il concessionario è tenuto a corrispondere alla Provincia un'indennità di mora dell'uno per cento (1%) per ogni mese compiuto o frazione superiore al 15 gg.

Art. 24

Occupazioni abusive - Sanzioni

Le occupazioni abusive, risultante da apposito verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale competente, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.

In caso di occupazione abusiva, si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile,

mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale

In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 25

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni.

La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro la fine del terzo anno successivo dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante la procedura indicata dal R.D. 14/04/1910 n.639.

Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute; alla restituzione delle somme erroneamente versate a titolo di canone provvede il funzionario responsabile di cui all'art.26; il procedimento relativo deve essere concluso entro 60 gg. dalla data di presentazione della richiesta di rimborso che l'interessato comunque deve presentare a pena di decadenza entro un anno dalla data di versamento o del maggiore versamento.

Art. 26

Funzionario responsabile

Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 27

Disciplina transitoria

Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché, le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Per le domande di concessione che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano in corso di istruttoria, indipendentemente dalla data di ricezione anteriore all'1/1/99, si applicano in ogni fase le norme del presente regolamento.

Art. 28

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento ha effetto dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

Tabella B1						
OCCUPAZIONI TEMPORANEE						
Canone giornaliero dovuto per ogni metro quadrato/lineare (o frazione) di occupazione/uso						
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	Tariffa S.P. 1° Cat.	Tariffa S.P. 2° Cat.	Tariffa S.P. 3° Cat.	Tariffa S.P. 4° Cat.
1	Occupazione temporanea di suolo provinciale fino a 30 giorni	Mq.	€.1,50	€.1,20	€.0,95	€.0,75
2	Occupazione temporanea di suolo provinciale da 30 giorni a giorni 180	Mq.	€.1,03	€.0,82	€.0,62	€.0,41
3	Occupazione temporanea di suolo provinciale da 180 giorni a giorni 360	Mq.	€.0,77	€.0,62	€.0,46	€.0,31
4	Occupazione temporanea di suolo provinciale per accessi a cantiere	Mq.	€.0,58	€.0,46	€.0,34	€.0,23

Tabella B2						
OCCUPAZIONI PERMANENTI						
Canone annuo dovuto per ogni metro quadrato (o frazione) di occupazione/uso						
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	Tariffa S.P. 1° Cat.	Tariffa S.P. 2° Cat.	Tariffa S.P. 3° Cat.	Tariffa S.P. 4° Cat.
1	Occupazione permanente di suolo provinciale	Mq.	€.42,00	€.33,50	€.26,50	€.21,00
<p>Nota: Le superfici eccedenti i mq.100 fino a mq.500, saranno calcolate in ragione del 50%; quelle eccedenti i mq.500 fino a mq.1.000, saranno calcolate in ragione del 25%; quelle eccedenti i mq.1.000, saranno calcolate in ragione del 10%.</p>						

Tabella B3						
OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO						
Canone annuo dovuto per ogni metro lineare (o frazione) di occupazione						
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	Tariffa S.P. 1° Cat.	Tariffa S.P. 2° Cat.	Tariffa S.P. 3° Cat.	Tariffa S.P. 4° Cat.
1	Occupazione permanente di sottosuolo o soprassuolo provinciale con cavi, condutture, impianti, ecc.	Ml.	€.0,84	€.0,78	€.0,53	€.0,47

Tabella B4						
OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO						
Canone giornaliero dovuto per ogni metro lineare (o frazione) di occupazione						
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	Tariffa S.P. 1° Cat.	Tariffa S.P. 2° Cat.	Tariffa S.P. 3° Cat.	Tariffa S.P. 4° Cat.
1	Occupazione permanente di sottosuolo o soprassuolo provinciale con cavi, condutture, impianti, ecc.	Mq.	€ 1,40	€ 1,15	€ 0,95	€ 0,75

Tabella C1						
ACCESSI						
Canone annuo dovuto per ogni metro lineare (o frazione) di occupazione						
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	Tariffa S.P. 1° Cat.	Tariffa S.P. 2° Cat.	Tariffa S.P. 3° Cat.	Tariffa S.P. 4° Cat.
1	Accessi al servizio di <u>fondi agricoli</u>	MI.	€ 15,00	€ 12,00	€ 9,50	€ 7,50
2	Accessi al servizio di <u>fabbricati ad uso residenziale (sia di tipo civile che rurale)</u>	MI.	€ 30,00	€ 24,00	€ 19,00	€ 15,00
3	Accessi al servizio di <u>fabbricati di tipo commerciale, artigianale o industriale</u>	MI.	€ 35,00	€ 28,00	€ 22,50	€ 18,00
4	Accessi al servizio di impianti <u>distributori carburanti (vedi nota)</u>	MI.	€ 20,00	€ 16,00	€ 12,50	€ 10,00
<p>Nota: Alle occupazioni di suolo provinciale necessari per la realizzazione di eventuali corsie di accelerazione e decelerazione, afferenti gli accessi carrabili al servizio di impianti distributori carburanti, nonché alle occupazioni per la realizzazione del piazzale, sede degli impianti stessi, si applicano le tariffe previste per le occupazioni permanenti di suolo pubblico riportati nella tabella B2.</p>						

Tabella D1						
IMPIANTI PUBBLICITARI						
Canone annuo dovuto per ogni metro quadrato (o frazione) di superficie espositiva						
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	Tariffa S.P. 1° Cat.	Tariffa S.P. 2° Cat.	Tariffa S.P. 3° Cat.	Tariffa S.P. 4° Cat.
1	Cartello	Mq.	€ 26,00	€ 22,00	€ 18,00	€ 12,00
2	Cartello luminoso	Mq.	€ 39,00	€ 33,00	€ 27,00	€ 18,00
3	Insegna	Mq.	€ 20,00	€ 12,00	€ 10,00	€ 8,00
4	Insegna luminosa	Mq.	€ 30,00	€ 18,00	€ 15,00	€ 12,00

5	Striscione, locandina, standardo	Mq.	€ 15,00	€ 12,50	€ 10,00	€ 7,50
6	Striscione, locandina, standardo luminoso	Mq.	€ 23,00.	€ 19,00	€ 15,00	€ 11,00
7	Preinsegne	Mq.	€ 50,00	€ 45,00	€ 40,00	€ 35,00
Nota: Per l'installazione dei mezzi pubblicitari bifacciali, il canone viene commisurato alla effettiva superficie espositiva di entrambe le facciate.						

Tabella D2						
IMPIANTI PUBBLICITARI						
Canone mensile dovuto per ogni metro quadrato (o frazione) di superficie espositiva						
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	Tariffa S.P. 1° Cat.	Tariffa S.P. 2° Cat.	Tariffa S.P. 3° Cat.	Tariffa S.P. 4° Cat.
1	Cartello	Mq.	€ 2,60	€ 2,20	€ 1,80	€ 1,20
2	Cartello luminoso	Mq.	€ 3,90	€ 3,30	€ 2,70	€ 1,80
3	Insegna	Mq.	€ 2,00	€ 1,20	€ 1,00	€ 0,80
4	Insegna luminosa	Mq.	€ 3,00	€ 1,80	€ 1,50	€ 1,20
5	Striscione, locandina, standardo	Mq.	€ 1,50	€ 1,25	€ 1,00	€ 0,75
6	Striscione, locandina, standardo luminoso	Mq.	€ 2,30.	€ 1,90	€ 1,50	€ 1,10
7	Preinsegne	Mq.	€ 5,00	€ 4,50	€ 4,00	€ 3,50
Nota: Per l'installazione dei mezzi pubblicitari bifacciali, il canone viene commisurato alla effettiva superficie espositiva di entrambe le facciate.						